

Descrizione

LA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA NON SARA' PIU' VALIDA DAL 03 AGOSTO 2026. I POSSESSORI POSSONO PERTANTO RICHIEDERNE LA SOSTITUZIONE CON LA *CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)*, PRESENTANDOSI ALL'UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE DEL COMUNE DI RESIDENZA. MUNITI DI UNA FOTO RECENTE FORMATO TESSERA E CON IL VOLTO BEN VISIBILE, LA TESSERA SANITARIA CON CODICE FISCALE VALIDATO E LA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA (CHE VERRA' RITIRATA).

La CIE può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno:

per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it

All'atto della richiesta, l'operatore identifica il cittadino, acquisisce digitalmente la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta.

La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall'[art. 3 comma 2, R.D. n. 773/1931](#), come modificato dall'art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**, che **emette e provvede alla consegna con raccomandata entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato**.

Il foglio di **ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE** (Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati"). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app [VE.DO](#).

Si ricorda che **sono equipollenti alla carta di identità** (ai sensi dell'art 35 co2 DPR 445/2000) anche:

- il passaporto
- la patente di guida (non scaduta)
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato

Periodo di validità della carta di identità

Varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

- 3 anni dalla data di emissione per i minori di età inferiore ai 3 anni
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta (emissione) e la data di nascita per tutti gli altri. Pertanto scade nel giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni decorrenti dalla data di emissione (art. 4 comma 1 del Regolamento Europeo n. 2019/115)

Le carte di identità già rilasciate rimangono valide fino alla scadenza. **Eventuali cambi di residenza o di abitazione non incidono sulla scadenza.**

Qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali del richiedente, la validità della carta di identità è pari o inferiore a 12 mesi dalla data di emissione (art. 4 comma 3 del Regolamento Europeo n. 2019/115).

Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte di identità cartacee cessino di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026 se quest'ultima data è anteriore. Da tale data non saranno più valide per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.

Espatrio/Viaggi all'estero

Se non specificato diversamente, la carta di identità rilasciata ai cittadini italiani è valida anche per l'espatrio nei paesi dell'[area Schengen](#)

Per controllare quali Paesi consentano l'ingresso con la carta d'identità è possibile consultare il sito <http://www.viaggiaresecuri.it/> > Lista Paesi> Documenti e visti. Si fa presente che la normativa di alcuni Paesi prevede un documento con validità residua di alcuni mesi.

Le Autorità di frontiera di molti Paesi esteri non accettano il documento prorogato, Circolare Ministero dell'Interno 28 luglio 2010, n. 23 "si suggerisce al cittadino, che intenda recarsi all'estero, di munirsi di altro idoneo documento di viaggio o di chiedere il rilascio di una nuova carta d'identità con validità decennale, previa consegna di quella da prorogare o prorogata".

Rilascio a cittadini minorenni

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni.

Il minore dev'essere presente per l'identificazione. I genitori (preferibilmente entrambi) lo accompagnano, ne attestano le generalità e rilasciano le dichiarazioni previste per i documenti validi per l'espatrio. Per la prima emissione della carta di identità è raccomandata la presenza allo sportello di entrambi i genitori.

La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita. Il periodo di validità varia in rapporto all'età al momento del rilascio e si estende fino al giorno e mese di nascita, immediatamente successivo alla scadenza che sarebbe prevista per il documento.

Riferimenti normativi:

Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni

Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni

Cosa serve

Per ottenere il rilascio della carta d'identità è necessario presentarsi personalmente allo sportello indicato, negli orari di apertura al pubblico, con:

- 1 fototessera recente (non più di 6 mesi), a colori su sfondo bianco, a capo scoperto; se si portano gli occhiali, è permesso indossarli, ma a condizione che gli occhi siano completamente visibili, senza riflessi sulle lenti e senza lenti colorate o da sole. La montatura non deve coprire gli occhi;
- la carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno precedente), da consegnare;

- in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);
- la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;
- il permesso di soggiorno, registrato, e il passaporto, se cittadino extracomunitario;
- anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine
- se la richiesta è effettuata da parte di tutore, curatore o amministratore di sostegno, è opportuno esibire copia della nomina e giuramento
- il pagamento di € 22,00 si effettua con bancomat o ricevuta del pagamento effettuato tramite il [sistema pagoPA](#)

Si precisa che:

- al fine del **rilascio ai minori** della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Almeno uno dev'essere presente, mentre l'altro può compilare e sottoscrivere la **Dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al figlio minore**, allegando copia di un proprio documento di identità. E' necessario l'assenso di entrambi i genitori anche in caso di figli minori conviventi con uno solo degli stessi o affidati ad uno solo dei genitori separati, salvo il caso che nell'atto di separazione gli stessi si siano reciprocamente autorizzati a richiedere documenti validi per l'espatrio dei figli;
- la carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;
- per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
- la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
- le disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità **non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri**.

Al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità si può esprimere la volontà sulla donazione di organi e tessuti, scegliendo tra "sì", "no" o "non mi esprimo"